

Civile Sent. Sez. L Num. 3484 Anno 2019

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE

Relatore: BLASUTTO DANIELA

Data pubblicazione: 06/02/2019

SENTENZA

sul ricorso 19823-2013 proposto da:

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103, presso lo
studio dell'avvocato EMILIA RECCHI, rappresentato e
difeso dagli avvocati LORENZO CALVANI, ANDREA
STRAMACCIA;

2018

4295

- ricorrente -

contro

BALDANZINI ANTONIO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CARLO ALBERTO RACCHIA 2, presso lo studio

dell'avvocato FRANCESCA PALANZONA, rappresentato e difeso dall'avvocato MAZZINO BARZI;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 793/2013 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 13/06/2013 R.G.N. 813/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2018 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per l'accoglimento;

è comparso l'Avvocato FRANCESCA PALANZONA.

FATTI DI CAUSA

1. Il sig. Antonio Baldanzini, segretario comunale del Comune di Campo nell'Elba, proponeva ricorso al Giudice del lavoro del Tribunale di Livorno per ottenere la condanna dell'Ente locale al pagamento della somma di euro 13.341,26, rivendicata per lo svolgimento dell'attività di Presidente del Nucleo di valutazione nel periodo corrente dal 1° febbraio 2000, data del conferimento di tale incarico con provvedimento del Sindaco n. 1070, e fino al 1° ottobre 2002, data della sua nomina a Direttore generale del Comune, con conseguente attribuzione del relativo trattamento economico.

Il ricorrente fondava la sua pretesa sul Regolamento comunale, sostenendo che questo prevedesse la possibilità di conferire al Segretario comunale incarichi aggiuntivi, anche facenti parte delle funzioni proprie del Direttore generale.

2. Il Giudice adito rigettava la domanda. Le censure svolte dal Baldanzini avverso tale pronuncia venivano accolte dalla Corte di appello di Firenze che, in riforma della sentenza impugnata, condannava il Comune resistente al pagamento della somma rivendicata dal Baldanzini, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto (3.10.2002) al saldo.

3. A fondamento del *decisum*, la Corte territoriale argomentava, in sintesi, come segue.

Il Regolamento dell'ordinamento dei servizi del Comune di Campo nell'Elba contempla, all'art. 34, lett. *m*), tra i compiti del Direttore generale, anche quello di presiedere il Nucleo di valutazione. Il Regolamento del personale, all'art. 22, prevede che spetta alla Giunta, su proposta del Sindaco, fissare i compensi aggiuntivi da corrispondere al Direttore generale, ovvero al Segretario comunale nel caso di conferimento di compiti che attengano alle funzioni (o anche solo ad alcune di esse) proprie del Direttore generale, ai sensi dell'art. 32, commi 6, 7 e 8 del Regolamento dell'ordinamento dei servizi. Pertanto, tale Regolamento, laddove demanda alla Giunta il compito di fissare "*compensi aggiuntivi da corrispondere nel caso di conferimento...*", è da intendere nel senso che, qualora vengano attribuite dette funzioni al Segretario comunale, il compito della Giunta è solo quello di stabilire l'entità dei relativi compensi.

In altri termini, dalla lettura sistematica dei commi 6 e 7 dell'art. 32 del citato Regolamento del personale si evince che non compete la remunerazione ove al



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Segretario comunale siano conferite dal Sindaco le funzioni di Direttore generale, mentre il combinato disposto dell'art. 22 e del comma 7 dell'art. 32 conduce a concludere che, allorquando il Sindaco decide di assegnare al Segretario comunale solo alcune delle funzioni proprie Direttore generale, il compito (residuale) della Giunta è solo quello di fissare la misura del compenso aggiuntivo.

Non può accogliersi l'interpretazione, proposta dal Comune resistente, secondo cui l'art. 22 Regolamento del personale avrebbe una portata limitativa, tale cioè ad escludere i compiti di cui alla lett. m) dal novero degli ulteriori compiti specifici attribuiti dal comma 7 dell'art. 32 del Regolamento dei servizi.

In conclusione, nessun margine di discrezionalità residua alla Giunta per quanto attiene al riconoscimento del diritto del Baldanzini a percepire il compenso aggiuntivo. Irrilevante, ai fini che interessano, è la circostanza concernente la flessibilità di orario del Segretario comunale, rilevando solo l'effettività dello svolgimento delle funzioni di Presidente del Nucleo di valutazione nei giorni e nelle ore in cui si tenevano le riunioni di tale struttura.


In ordine al *quantum*, in assenza della delibera di Giunta, è ragionevole stabilire per il Presidente un compenso non inferiore a quello che la medesima Giunta ha stabilito per gli altri membri e che, nella corretta quantificazione indicata dall'appellante in ragione dell'arco temporale dedotto in giudizio, risulta ammontare alla somma di € 13.341,26, quantificazione che non ha formato oggetto di censure.

4. Per la cassazione di tale sentenza il Comune di Campo nell'Elba propone ricorso affidato ad un unico articolato motivo. Resiste con controricorso il Baldanzini.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo il Comune ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro con riferimento agli artt. 97 e 108 del Decreto legislativo n. 267 del 2000.

Assume che la fattispecie non può essere risolta la luce della sola interpretazione del Regolamento organico del personale e del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in quanto le norme regolamentari vanno lette alla luce della legge fondamentale degli enti locali, ossia del decreto legislativo n. 267 del 2000 che, all'art. 108, prevede che nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, come nel caso di specie, è consentito al Sindaco di procedere alla nomina del Direttore



generale, previa stipula di convenzione fra Comuni le cui popolazioni, sommate tra loro, raggiungano i 15.000 abitanti, mentre, laddove ciò non avvenga, le relative funzioni sono conferite dal Sindaco al Segretario comunale. Tale previsione, coordinata con quella di cui all'art. 97 dello stesso decreto, secondo cui il Segretario comunale esercita ogni funzione attribuitagli dallo Statuto, dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco o ancora esercita le funzioni di Direttore generale dell'ipotesi prevista dall'art. 108, quarto comma, comporta che la corretta interpretazione della delibera di Giunta n. 1070 del 2000 è quella secondo cui la nomina a Presidente del Nucleo di valutazione nella persona del Segretario comunale non costituisce conferimento di una funzione aggiuntiva, poiché nel Comune con meno di 15.000 abitanti non è prevista la nomina di un Direttore generale se non a determinate condizioni e, ove tali condizioni non ricorrano, le funzioni di Presidente del Nucleo di valutazione non possono che rientrare in quelle del Segretario comunale, a norma dell'art. 97 decreto legislativo 267/2000.

2. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

3. La sentenza si incentra sull'interpretazione sistematica del contenuto delle norme regolamentari, mentre il Comune, senza entrare nel merito dell'interpretazione delle clausole, ne assume l'erroneità per asserito contrasto con norme di legge e segnatamente con la disciplina dettata dal d.lgs. n. 267 del 2000.

4. Occorre premettere che il d.lgs. n. 267 del 2000, cui si riferisce interamente al censura del Comune ricorrente, è entrato in vigore il 12 ottobre 2000, ossia in epoca successiva tanto alla delibera n. 295 del 22.12.1999, istitutiva del Nucleo di valutazione, quanto al provvedimento n. 1070 del 1° febbraio 2000 di nomina del Baldanzini all'incarico di Presidente di tale Nucleo.

E' dunque erroneo il riferimento normativo rispetto al quale si assume l'erronea interpretazione dei regolamenti comunali. Difatti, la stessa normativa richiamata dalla suddetta delibera è la legge 8 giugno 1990 n. 142 (abrogata proprio dal d.lgs. 267 del 2000, art. 274, comma 1, lett. q), oltre che il d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Comunque, ove dovesse ritenersi che il riferimento normativo, ancorché erroneamente citato, è da intendere riferito alla legge *ratione temporis* vigente alla data del conferimento dell'incarico al Baldanzini (la legge 8 giugno 1990 n. 142,



all'art. 51-bis, introdotto dalla legge n. 127/97, prevedeva, al comma 4, che "*Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario*" e al comma 3, che "*Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e' consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovra' provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati*") , il motivo introduce un tema di indagine nuovo e come tale inammissibile, quello dell'accertamento relativo alla consistenza della popolazione del Comune ricorrente, questione di cui non vi cenno nella sentenza impugnata.

6. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di cui all'art. 366 c.p.c. del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare *ex actis* la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (*ex plurimis*, Cass. n. 23675 del 2013, n. 324 del 2007, nn. 230 e 3664 del 2006).

7. La sentenza non fa cenno alcuno a questioni, dibattute nel giudizio di merito, vertenti sui presupposti di fatto sottesi alla disciplina legale indirettamente richiamata dal Comune. Le questioni oggetto dell'accertamento giudiziale, nei limiti delle allegazioni ed eccezioni delle parti, vertevano esclusivamente dell'interpretazione della disciplina regolamentare, la cui interpretazione fornita dalla Corte territoriale non ha formato oggetto di alcuna censura in questa sede per violazione dei canoni di ermeneutica negoziale alla stregua dei criteri indicati dagli artt. 1362 e ss. c.c., ossia sulla base di un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, sindacabile in cassazione entro i limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione dei citati canoni di ermeneutica contrattuale.

8. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura



indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del Comune ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Comune ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 4.500,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13 comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, l'11 dicembre 2018